CAMERA DEI DEPUTATI N. 744

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SANTALCO

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 ottobre 1979 (Stampato n. 46)

Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 ottobre 1979

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il nulla osta dell'Intendenza di finanza, previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, per la concessione dell'esonero e del semiesonero dal pagamento delle tasse scolastiche, di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, nonché all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dalla dichiarazione sulle disagiate condizioni economiche della famiglia dello studente.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 2.

I benefici di cui all'articolo 1 spettano anche agli studenti, figli di rimpatriati dai territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano.

ART. 3.

L'ammissione al beneficio dell'esonero e del semiesonero è deliberata dal preside, sentito il consiglio di istituto.

ART. 4.

L'istanza intesa ad ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche e tutti gli atti relativi, compresa la dichiarazione di cui all'articolo 1, sono esenti dalla imposta di bollo.